



Città di Paderno Dugnano

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Processo settore Polizia locale e Servizi per la città
suap@comune.paderno-dugnano.mi.it

PROTOCOLLO N. 2021/0059055 DEL 30/09/2021

(Classificazione: tit. 8 cl. 3 fascicolo 1 anno 2013)

Mittente: SUAP – Comune di Paderno Dugnano
(Accreditato dal MISE con Identificativo SUAP n. 4140)

pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

responsabile Suap: dr. L. Dioguardi

responsabile procedimento: dr.ssa D. Piffaretti

Autore: fs

Spett.le Impresa
ITALGRASSI SRL
Viale Certosa, 269
20151 Milano (MI)
Inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo:
pec@consuleco.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia
Inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
ATO – Ambito Territoriale Ottimale della Città
Metropolitana di Milano
Viale Piceno, 60
20129 Milano
Inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
ARPA
Dipartimento Provinciale di Milano
Via Juvara, 22
20129 Milano
Inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Al Direttore del Settore Governo e Opere per il
Territorio e l'Ambiente
Arch. Paola Ferri
Inoltrata a mezzo e-mail all'indirizzo:
segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it

p.c.: Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
Via Taramelli, 12
201324 Milano
Inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo:
ambiente@pec.regione.lombardia.it

o g g e t t o : Impresa ITALGRASSI SRL – Procedimento di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 7005 del 16/09/2021 – istanza del 11/03/2021, prot. SUAP n. 14821/2021 del 12/03/2021, id. Pratica 04900360159-23122020-1647 - insediamento sito in via Serrati, 7 – TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Con riferimento a quanto riportato in oggetto, si comunica che in data 30/09/2021 è stata inoltrata a questo Ente nota prot. n. 59032/2021 del 30/09/2021, recepita da codesto Ufficio SUAP in data 30/09/2021, con cui la Città Metropolitana di Milano – Area Ambiente e Tutela del Territorio – Settore Qualità dell’Aria, Rumore ed Energia ha comunicato il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto.

In allegato si trasmette pertanto Autorizzazione – Raccolta Generale n. 7005 del 16/09/2021 fasc. 9.9/2014/124, di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016, rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano a favore dell’impresa ITALGRASSI SRL per l’insediamento sito in via Serrati, 7 e conservata agli atti di questa Amministrazione.

L’autorizzazione R.G. n. 7005 del 16/09/2021 fasc. 9.9/2014/124 di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016 è efficace dal 30/09/2021, alle condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico prot. CmMi n. 133595 del 07/09/2021 e l’unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, nonché gli Elaborati grafici: “Tavola n. 1 – Modifica Autorizzazione Unica Ambientale – Comparto Rifiuti – data febbraio 2021, modifica 01 del 19/05/2021, che sostituiscono l’Allegato Tecnico unito al provvedimento R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016, ferme restando le condizioni e prescrizioni non oggetto di modifica di cui al precedente titolo autorizzativo R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016 che si intendono integralmente richiamate.

Si conferma la durata di quindici anni dell’AUA dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell’Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016, ovvero dal 25/02/2016 al 25/02/2031, ricordando che l’istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 59/2013.

Alla Città Metropolitana di Milano si evidenzia che l’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, come modificato all’art 3 c. 1 bis dell’annessa tariffa dalla L. n. 147/13, risulta essere stata assolta dall’impresa ITALGRASSI SRL, in data 15/09/2020, prot. SUAP n. 14821 del 12/03/2021, con il pagamento di Euro 16,00 (per l’assolvimento di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 contrassegnata con il seguente numero di serie: 01191536567598).

L’istante si è inoltre fatto carico della conservazione della marca da bollo in originale, debitamente annullata, al fine di poterla esibire a richiesta delle autorità competenti.

Al legale rappresentante dell’impresa ITALGRASSI SRL si evidenzia altresì che la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale non sostituisce alcuna ulteriore autorizzazione, abilitazione o certificazione che l’impresa deve acquisire in ottemperanza di altre norme o regolamenti.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE SUAP

Dr. Lucio Dioguardi

Allegati:

1. *Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 7005/2021 del 16/09/2021;*
2. *Estratto RG 1886/2016*
3. *Planimetria*
4. *Allegato tecnico "Risultanze dell'istruttoria" Atti 9.9/2014/124*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7005 del 16/09/2021

Fasc. n 9.9/2014/124

Oggetto: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016 all'impresa ITALGRASSI S.r.l. - P.I. 04900360159 con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 269 e insediamento produttivo in Paderno Dugnano (MI) - Via Serrati n. 7. Pratica n. 04900360159-23122020-1647

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35".

Premesso che la Città metropolitana di Milano con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016 ha autorizzato l'impresa ITALGRASSI S.r.l. - P.I. 04900360159 con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 269 e insediamento produttivo in Paderno Dugnano (MI) - Via Serrati n. 7, per le operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/06, per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06.

Preso atto che l'impresa ITALGRASSI S.r.l. - P.I. 04900360159 con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 269 e insediamento produttivo in Paderno Dugnano (MI) - Via Serrati n. 7 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per la modifica sostanziale, per la matrice ambientale "gestione dei rifiuti", dell' Autorizzazione Unica Ambientale in essere R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016, al SUAP di Paderno Dugnano (MI) e trasmessa telematicamente in data 22/03/2021 prot. CmMi n. 47910 (definitivamente integrata con nota del 25/05/2021 prot. n. 84466) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che con nota datata 07/09/2021 prot. n. 133595 il Settore Rifiuti e bonifiche, ha espresso parere favorevole alla Modifica sostanziale richiesta.

Considerato che le varianti in esame comportano modifiche al "Allegato tecnico - Operazioni di recupero rifiuti del 22/01/2015, prot. n. 14062" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 RG. n. 12/2016 del 7/01/2016.

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: "RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)" prot. n. 133595 del 07/09/2021 e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;

- Elaborati grafici: "Tavola n. 1 - Modifica Autorizzazione Unica Ambientale - Comparto Rifiuti - data febbraio 2021, modifica 01 del 19/05/2021".

Considerato, altresì, che le modifiche in esame comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia da prestarsi ai sensi della d.g.r. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 e successive integrazioni, come determinato nel provvedimento della Città metropolitana di Milano R.G. n. 12/2016 del 7/01/2016.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in €21.424,99= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Italgrassi S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

OPERAZIONE	IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA
Messa in riserva [R13] di 13 mc di rifiuti non pericolosi	€229,61= (*)
Recupero [R9] di 1.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€21.195,38=
TOTALE	€21.424,99=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Vista la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

Vista altresì la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visti i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. n.161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e successive modifiche;
- R.G. n. 179/2021 del 30 Agosto 2021 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico dirigenziale all'Arch. Marco Felisa quale Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia;
- R.G. n.72/2021 del 31 marzo 2021, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 che prevede l'obiettivo n. 18302 riferito al Programma PG0902, alla Missione 9 e al CDR ST085;

Visti e richiamati:

- gli artt. 38 e 39 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano di cui alla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- i contenuti del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano modificato da ultimo dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 12/2019 del 14/03/2019 ed in particolare l'art.11 c.5 relativamente al controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Delibera del Consiglio metropolitano Rep. n. 6/2021 del 3/03/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";
- la Delibera del Consiglio metropolitano Rep. n. 8/2021 del 3/03/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati".

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamata la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), approvato con decreto del sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021.

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare la Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Paderno Dugnano (MI), ai sensi del D.P.R n.59/2013 al rilascio della presente provvedimento di Modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) R.G n. 12/2016 del 07/01/2016, per la matrice ambientale "gestione dei rifiuti", all'Impresa ITALGRASSI S.r.l. - P.I. 04900360159 con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 269 e insediamento produttivo in Paderno Dugnano (MI) - Via Serrati n. 7, alle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato tecnico prot. CmMi n. 133595 del 07/09/2021 prot. n. 133595 del 07/09/2021 e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, nonché gli Elaborati grafici: "Tavola n. 1 - Modifica Autorizzazione Unica Ambientale - Comparto Rifiuti - data febbraio 2021, modifica 01 del 19/05/2021".

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere allo scrivente Ente, conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria, sotto forma di polizza fidejussoria, per un importo determinato in €21.424,99= con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione più un anno o appendice di polizza che incrementi l'importo garantito della polizza in essere.

La mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento.

Sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento della Città metropolitana di Milano RG. 12/2016 del 7/01/2016.

Poiché il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi del DPR 59/2013 e ss.mm.ii., dovrà essere cura del soggetto autorizzato provvedere all'aggiornamento dello stesso secondo la periodicità indicata al suo interno, informando gli Enti interessati al presente provvedimento.

L'efficacia dell'autorizzazione è comunque sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Si confermano i contenuti dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016 per le parti non oggetto di modifica sostanziale nonché la durata di quindici anni dalla data di rilascio del S.U.A.P competente dell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 12/2016 del 07/01/2016, ricordando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima come previsto dall'art.5 del D.P.R n. 59/2013

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

L'esercizio delle attività di controllo, saranno effettuate dai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia Arch. Marco Felisa - che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente (PTPCT 2021-2023) a rischio alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è

stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge a cura dell'ufficio proponente.

Si dà atto che per il presente provvedimento non è prevista la pubblicazione in Amministrazione Trasparente in quanto non rientrante nelle tipologie degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Marco Felisa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

Responsabile dell'Istruttoria amministrativa: Giuseppe Bono

Atti: 9.9\2014\124

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)

Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: Italgrassi S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Certosa n. 269 ed insediamento in Paderno Dugnano - Via Serrati n. 7. Variante sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 12/2016 del 7/01/2016 per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del Dlgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
Foglio Catastale	3
Particella catastale	316

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

3. l'impresa ha richiesto le seguenti modifiche:

3.1.1 aumento del volume di messa in riserva R13 annuale da 1100 t/a a 1500 t/a;

3.1.2 aumento della messa in riserva istantanea da 9 mc a 13 mc;

3.1.3 modifica dell'attività di recupero prevista Dm 5.02.98 che prevede il passaggio dalla produzione di distaccanti per l'edilizia [11.11.3 - lett. d)] con produzione di distaccante per casseformi [11.11.4 - lett. d)] a produzione di grassi colati [11.11.3 - lett. a)] con produzione di grassi colati nelle forme usualmente commercializzate [11.11.4 - lett. a);

3.1.4 inserimento codice EER 020304;

3.1.5 modifica layout d'impianto;

4. l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI1460 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità. Si specifica che i rifiuti sono da intendersi come rifiuti in ingresso conto terzi. La tipologia autorizzata in conto proprio è indicata con riga specifica con la dicitura "cp" vicino alla tipologia:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
11.11	Oli esausti vegetali ed animali	020304, 200125	R13/R9	13	1.500	1.560

Quantitativo di Tonnellate massime al giorno: 5,02 t/g per l'operazione R9

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

4.1 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

4.1.1 **Tipologia 11.11: Attività di recupero [11.11.3 - lett. a]):** messa in riserva [R13] per la produzione di produzione di grassi colati

Dopo l'accettazione, gli oli esausti vengono depositati in camera calda alla temperatura costante di circa 45°C (R13) e resi liquidi al fine di facilitare l'operazione di travaso nelle vasche di accumulo (R13).

In periodi dell'anno particolarmente caldi il passaggio nella camera calda di cui sopra può essere bypassato in quanto gli oli esausti sono già allo stato liquido.

Quindi, dopo l'accettazione, vengono direttamente inviati alle vasche di accumulo (R13). Successivamente i rifiuti subiscono:

- una sedimentazione all'interno delle vasche di accumulo, sempre alla temperatura costante di circa 45°C, per una prima separazione delle farine alimentari, delle morchie e dell'acqua presente nell'olio (R13);
- a seguire, tramite l'ausilio di pompe, dopo un passaggio in filtri meccanici il rifiuto viene inviato ai serbatoi di accumulo 1 e 2 (R13);
- successivamente avviene un passaggio in centrifuga per la separazione delle particelle d'acqua e del residuo in sospensione (R9);
- infine l'accumulo finale nel serbatoio 3 del prodotto ottenuto (MPS o EoW) prima della commercializzazione.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [11.11.4 - lett. a]): grassi colati nelle forme usualmente commercializzate;

5. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

5.1 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R9] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tavola n. 1 - Modifica Autorizzazione Unica Ambientale - Comparto Rifiuti - data febbraio 2021, modifica 01 del 19/05/2021*" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

5.2 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW/m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;

5.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

5.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

5.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

5.4 laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restando la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:

5.4.1 da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;

5.4.2 da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;

5.4.3 da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;

5.5 per ogni serbatoio, il quantitativo massimo di rifiuti effettivamente stoccato deve sempre essere inferiore alla propria capacità massima e comunque deve sempre essere mantenuto un 10% come volume di riserva ;

5.6 per le sostanze (prodotti usualmente commercializzati) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [R9] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

5.7 è vietato destinare i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero di rifiuti [R9] autorizzate presso l'insediamento alla commercializzazione ed all'impiego in cicli produttivi diversi da quelli riconosciuti idonei per l'utilizzo nelle forme usualmente commercializzate;

5.8 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le norme tecniche di settore o altra documentazione tecnica, la quale attesti che i materiali ottenuti dal recupero sono identificati come prodotti usualmente commercializzati ottenuti dal recupero di rifiuti;

5.9 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;

5.10 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si raccomanda l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.


6. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.


Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni



PIANTA PIANO TERRA SCALE 1:100

LEGENDA

- AREA DI MESSA IN RISERVA
- AREA DI CONFERIMENTO
- RIFIUTI PRODOTTI
- MATERIA PRIMA SECONDARIA (EOW)
- AREA DI LAVORAZIONE
- LINEA OLIO




PIANTA PIANO PRIMO SCALE 1:100

LEGENDA EMISSIONI



EMISSIONE CONVOGLIATA IN ATMOSFERA



IDENTIFICAZIONE SUPERFICI SCALE 1:200

LEGENDA ACQUE

- RETE ACQUE DI DIAMAMENTO PAZZALE
- POZZETTO DI RACCORDO E ISPEZIONE
- RETE ACQUE NERE
- POZZETTO DI CAMPIONAMENTO ACQUE PAZZALE
- RETE ACQUE CHIARE - PLUVIALI
- POZZETTO A TENUTA RACCOLTA SCARTI DI PROCESSO
- RETE OLI INDUSTRIALI
- CADITOIA
- RETE SCARTI DI PROCESSO
- MANUFATTO PRE ALLACCIO IN FOGNATURA
- PLUVIALE
- B.S.I.
- DIS.
- DISOLETTORE STATICO A SETTI

TABELLA RIFIUTI TRATTATI

TIP.	CER	DENOMINAZIONE	CLASSIFIC.	STATO FISICO	ATTIVITÀ	QUANTITÀ MAX STOCCAGGIO Istantaneo	QUANTITATIVI ANNI MASSIMI
						[t]	[m³]
1,11	[020304] [200125]	Oli esausti vegetali ed animali	NON PERICOLOSO	liquido	R13 R9	12,5	13
QUANTITATIVI MASSIMI TOTALI IN STOCCAGGIO Istantaneo						12,5 t	13 m³
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RITRIBUIBILE IN IMPIANTO							1.500 l/anno

AREA MATERIA PRIMA SECONDARIA (EOW)	m³
	23



data	descrizione	traduttore	il committente
01	19/05/21 INTERAZIONE - Indicazione delle volumetrie di stoccaggio delle EOW in mc		

FRMATO DIGITALMENTE

ITALGRASSI S.R.L.
 SEDE LEGALE - Via Serrati, 209 - 20151 Milano - MI-

progetto
 MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - COMPARTO RIFIUTI
 Insediamento di Via Serrati, 7 - 20037 Poderno Dugnano - MI-

oggetto
 PIANTA DEI PIANI CON IDENTIFICAZIONE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI

ConsulECO
 Servizi di Ingegneria per l'ambiente e la Sicurezza
 Via Padre P. Monti, 4F - 20121 ALBANO LAZIALE - Roma
 Tel +390713339868
 info@consuleco.it - www.consuleco.it

Caroli ECO S.r.l.
 Via Padre P. Monti, 4F - 20121 ALBANO LAZIALE - Roma
 Tel +390713339868
 info@consuleco.it - www.consuleco.it

Disegni di proprietà di Consul ECO - Tutti i diritti riservati a norma di legge - La riproduzione anche parziale della tavola senza preventiva autorizzazione è vietata

avviso
 tavola n° **01**

**Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1 avente titolo:
“Riorganizzazione interna all’Area Tutela e valorizzazione Ambientale: criteri per la gestione
delle pratiche attraverso il nuovo applicativo per la dematerializzazione delle pratiche di
competenza dell’Area tutela e valorizzazione ambientale. Approvazione dei nuovi modelli per
le istanze online e dei repertori delle prescrizioni e dei riferimenti normativi di carattere
generali da citare negli atti conclusivi dei procedimenti. 2° Provvedimento di
semplificazione.”**

Parte PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazione Unica Ambientale - Rifiuti

1. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro recuperatori, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (d.m. 350/98 e art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06);
- 1.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, con particolare riferimento all'Allegato 5, e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento. E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 1.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06);
- 1.4** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 1.5** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 1.6** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il

sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 1.7 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 1.8 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 1.9 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 1.10 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 1.11 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 1.12 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 1.13 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
- 1.14 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 1.15** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 1.16** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 1.17** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 1.18** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 1.19** in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 1.20** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Generali

- 2.1.1** D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- 2.1.2** D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- 2.1.3** D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

- sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- 2.1.4 L.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
 - 2.1.5 D.d.g. 36/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
 - 2.1.6 Decisione 2014/955/UE “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
 - 2.1.7 D.d.g. 3590/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio-prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
 - 2.1.8 D.d.u.o. 10384/2003 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
 - 2.1.9 D.g.r. 1990/2014 relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
 - 2.1.10 D.g.r. 19461/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
 - 2.1.11 D.g.r. 8882/2002 “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla D.g.p. 135/2014 “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
 - 2.1.12 D.d.g. 6907/2011 “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
 - 2.1.13 D.p.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
 - 2.1.14 Regolamento (CE) 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
 - 2.1.15 D.m. 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e

finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

2.1.16 D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2.2 Registri e formulari e sistema di tracciabilità

2.2.1 D.m. 148/1998 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;

2.2.2 D.m. 145/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;

2.2.3 Circolare Ministero dell’ambiente e Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1998 “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

2.2.4 Decreto 18/02/2011, n. 52. “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;

2.3 Impatto acustico

2.3.1 Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

2.3.2 D.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

2.4 Carta

2.4.1 UNI-EN 643 “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

2.5 Vetro

2.5.1 Regolamento (UE) 1179/2012 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.6 Rottami metallici

2.6.1 D.lgs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;

2.6.2 D.lgs. 52/2007 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;

2.6.3 Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia “Indicazioni operative relative all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;

2.6.4 D.g.r. 10222/2009 “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

2.6.5 Regolamento (UE) 333/2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.6.6 Regolamento (UE) 715/2013 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.7 R.A.E.E

- 2.7.1 D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- 2.7.2 D.lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
- 2.7.3 Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”, decreto ministeriale 20 settembre 2002”;
- 2.7.4 Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
- 2.7.5 Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon”;
- 2.7.6 Decreto ministeriale 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
- 2.7.7 D.P.R. n. 43/2012 “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

2.8 Amianto

- 2.8.1 L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

2.9 Olii usati

- 2.9.1 Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

2.10 PCB

- 2.10.1 D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

2.11 Veicoli fuori uso

- 2.11.1 D.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

2.12 Plastica

- 2.12.1 UNIPlast 10667 “Lista delle qualità normate di plastica”;

2.13 Inerti

- 2.13.1 Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

2.14 Biocombustibili

- 2.14.1 Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

2.15 Fanghi

- 2.15.1 D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- 2.15.2 D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

2.16 Compostaggio

2.16.1 D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

2.16.2 D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;

2.16.3 D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

2.17 Pile e accumulatori

2.17.1 D.lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

2.18 Rifiuti sanitari

2.18.1 D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”.

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SUAP PADERNO DUGNANO
Identificativo nazionale SUAP: 4140

Protocollo: REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0288252 del 30/09/2021

BONFANTI ANDREA

BNFNDR77L08D416I

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.04900360159-23122020-1647 - SUAP 4140 - 04900360159 Itagrassi s.r.l.

Si trasmette rilascio modifica sostanziale Aua di cui al port. n. 59055 del 30/09/2021.
L'Ufficio SUAP

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di PADERNO DUGNANO, in relazione alla Sua pratica n.04900360159-23122020-1647
SUAP mittente: Sportello n.4140 - SUAP PADERNO DUGNANO
Pratica: 04900360159-23122020-1647
Impresa: 04900360159 - Itagrassi s.r.l.
Protocollo pratica: REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0071523/11-03-2021
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0288252/30-09-2021.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	Itagrassi s.r.l.		
Codice fiscale:	04900360159	Provincia sede legale:	MILANO

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Modifica Autorizzazione Unica Ambientale per il titolo abilitativo: comunicazione in materia di
Codice Pratica:	04900360159-23122020-1647

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	DIOGUARDI	Nome:	LUCIO
-----------------	-----------	--------------	-------

ALLEGATI PRESENTI

ITALGRASSI-comunicazione-rilascio-AUA.PDF.p7m - Provvedimento finale del procedimento

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: IMPRESA ITALGRASSI SRL -
PROCEDIMENTO DI MODIFICA SOSTANZIALE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. 7005 DEL
16/09/2021 - ISTANZA DEL 11/03/2021, PROT.
SUAP N. 14821/2021 DEL 12/03/2021, ID. PRATICA
04900360159-23122020-1647 - INSEDIAMENTO
SITO IN VIA SERRATI, 7 - TRASMISSIONE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
[MSG000150475|2021/0059055]**



Mittente <posta-certificata@pro.sicurezza postale.it>
Destinatario <pec@consuleco.com>
Cc <protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it>,
<atocittametropolitanadimilano@legalmail.it>,
<dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it>,
<ambiente@pec.regione.lombardia.it>
Rispondi a <comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it>
Data 30.09.2021 14:28

- daticert.xml(~2 KB)
- postacert.eml(~2,2 MB)
- ITALGRASSI_comunicazione rilascio AUA.PDF.p7m(~358 KB)
- 93701-MOD SOST Rg_7005_2021.pdf.p7m(~100 KB)
- 93702-rifiuti_216_Allegato.pdf.p7m(~191 KB)
- 93703-rifiuti_216_Planimetria.pdf(~891 KB)
- 93704-rifiuti_216_PRESCRIZIONI GENERALI.pdf(~166 KB)
- Segnatura.xml(~6 KB)
- smime.p7s(~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/09/2021 alle ore 14:28:36 (+0200) il messaggio "IMPRESA ITALGRASSI SRL - PROCEDIMENTO DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. 7005 DEL 16/09/2021 - ISTANZA DEL 11/03/2021, PROT. SUAP N. 14821/2021 DEL 12/03/2021, ID. PRATICA 04900360159-23122020-1647 - INSEDIAMENTO SITO IN VIA SERRATI, 7 - TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE [MSG000150475|2021/0059055]" è stato inviato da "comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

pec@consuleco.com atocittametropolitanadimilano@legalmail.it protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it ambiente@pec.regione.lombardia.it dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2111.20210930142836.03788.33.1.165@pro.sicurezza postale.it

Oggetto **IMPRESA ITALGRASSI SRL - PROCEDIMENTO DI MODIFICA SOSTANZIALE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. 7005 DEL 16/09/2021 - ISTANZA DEL
11/03/2021, PROT. SUAP N. 14821/2021 DEL 12/03/2021, ID. PRATICA 04900360159-
23122020-1647 - INSEDIAMENTO SITO IN VIA SERRATI, 7 - TRASMISSIONE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE [MSG000150475|2021/0059055]**

Mittente <comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it>
Destinatario <pec@consuleco.com>
Cc <protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it> , <atocittametropolitanadimilano@legalmail.it> ,
<dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it> , <ambiente@pec.regione.lombardia.it>
Data 30.09.2021 14:28

Si inviano i documenti allegati alla registrazione di Protocollo nr 0059055 del 30/09/2021 Codice AOO emittente pa-duA01, Codice IPA c_g220

Oggetto: IMPRESA ITALGRASSI SRL - PROCEDIMENTO DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. 7005 DEL 16/09/2021 - ISTANZA DEL 11/03/2021, PROT. SUAP N. 14821/2021 DEL 12/03/2021, ID. PRATICA 04900360159-23122020-1647 - INSEDIAMENTO SITO IN VIA SERRATI, 7 - TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Destinatario: ITALGRASSI SRL MILANO (pec@consuleco.com)

CITTA METROPOLITANA (protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it)

ATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

(atocittametropolitanadimilano@legalmail.it)

VIALE PICENO 60

20100 MILANO (MI)

ARPA DIPARTIMENTO DI MILANO (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it)

REGIONE LOMBARDIA QUALITÀ AMBIENTE (ambiente@pec.regione.lombardia.it)